



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa N. 2/2016 – richiesta di autorizzazione a appellare

IL PRESIDENTE,

viste le istanze di autorizzazione a appellare la sentenza resa nella causa 2016/02CO, tempestivamente proposte dalla procura della Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese S.p.a. (“BAC”) e dalla procura della SOFIR – Società Fiduciaria e di Revisione S.r.l. (“Sofir”),

considerato che talune questioni di principio sull’istituto dell’autorizzazione a appellare le sentenze della Corte sono comuni a entrambe le istanze, cosicché appare conveniente trattarle unitariamente in questo provvedimento, del quale sarà data opportuna pubblicità,

PRELIMINARMENTE OSSERVA.

1. Sulla censura relative alla motivazione.

- 1.1 L’art. 11.2 del decreto delegato 30 settembre 2013, n. 128, attua la direttiva enunciata dalla Legge qualificata 26 gennaio 2012, n. 1, art. 8.2.i): limitare l’appello “alle sole questioni di diritto, fermi gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di prime cure”.
- 1.2 La “limitazione” consiste nell’obbligare il Presidente della Corte a concedere o meno l’autorizzazione “esclusivamente in ragione della incertezza delle questioni giuridiche decise o della loro importanza in via generale”.
- 1.3 Le due istanze in esame sollevano, tuttavia, anche questioni non rientranti in quelle appena indicate e quindi in linea di principio inammissibili; fra esse è la censura di “omessa motivazione”.
- 1.4 Non è però possibile trattare una censura di “omessa motivazione” alla stregua di una qualsiasi questione non rientrante nel perimetro delineato dalle fonti normative sopra richiamate. La Repubblica di San Marino “riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Legge 26 febbraio 2002, n.36, art. 2, comma 3) e proclama (art. 6, ma v. già l’art. 15 della L. 8 luglio 1974, n. 59) che “è garantita la tutela giurisdizionale dei diritti

■ **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

■ Via 28 Luglio, 194 - 47893 Borgo Maggiore
■ T +378 (0549) 882 991
presidente.cortefiducia@istituzioni.sm



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa N. 2/2016 – richiesta di autorizzazione a appellare

- 1.5 soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi della giurisdizione ordinaria (...)."
- 1.6 Non è dubbio che la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali rientri fra i diritti fondamentali del cittadino.
- 1.7 Ne consegue che, nonostante il mancato riferimento normativo, la censura di "omessa motivazione" deve essere inclusa fra le censure che il Presidente della Corte è tenuto a prendere in considerazione ai fini della concessione dell'autorizzazione a appellare, senza con ciò aprire la strada alla categoria dei gravami che investono il procedimento più che la decisione e che sono estranei al sistema dell'appello avverso le sentenze della Corte.
- 1.8 Invero, oltre all'ovvio requisito della decisività del punto non motivato, l'appellante deve dedurre la totale mancanza della motivazione, non già la sua insufficienza, non già la sua contraddittorietà, non già la sua sommarietà e neanche la mancanza della enunciazione di fonti a suo sostegno.
- 1.9 E opportuno aggiungere che nel sistema processuale inglese, al quale le norme sulla Corte si sono chiaramente ispirate su numerosi importanti profili, è lecito che il giudice manifesti il proprio convincimento su questioni di fatto quale frutto della certezza morale che egli ha maturato nel corso del procedimento; questo deriva dalla presenza di tre caratteri che si trovano egualmente nella Corte: giudici non di carriera, ma scelti fra professionisti illustratisi nella vita professionale, giudici tendenzialmente specialisti delle specifiche questioni che sono chiamati a decidere, mancanza del diritto di proporre appello.
- 1.10 Ai fini dell'autorizzazione a appellare, la "omessa motivazione" è quindi riscontrabile solo quando il giudice non abbia minimamente indicato la fonte del proprio convincimento su una questione di fatto (ove si tratti di una questione di diritto non possono sollevarsi censure sulla motivazione, ma soltanto sulla decisione resa).
- 1.11 Il sistema del *consilium sapientis*, adottato per il procedimento dinanzi la Corte, prescinde totalmente dalla critica alla motivazione di un giudicante perché esso nasce per colmare una lacuna o pretesa lacuna del giudicante su punti di diritto, non già per esaminarne e valutarne l'operato.



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa N. 2/2016 – richiesta di autorizzazione a appellare

2. Il principio dispositivo nel procedimento innanzi la Corte.

- 2.1 La posizione della Corte nell'ordinamento sammarinese è caratterizzata, fra l'altro, dal potere di auto-disciplinare la propria attività per mezzo di regolamenti emanati dalla Corte stessa o dal suo Presidente (cfr. art. 8.2 della Legge qualificata 26 gennaio 2012, n. 1). Di questo potere è stato fatto uso numerose volte e in almeno una occasione si sono espressamente ridotti gli effetti dell'integrale applicazione del principio dispositivo, cioè quando la Corte ha deciso che, "Decisa una questione di giurisdizione o di competenza nel senso del riconoscimento della giurisdizione o della competenza della Corte, la Corte fissa nuova udienza senza necessità di istanza di parte." ((Regolamento sull'eccezione di difetto di giurisdizione, 27 ottobre 2017, art. 3).
- 2.2 Anche nella propria giurisprudenza la Corte ha ridotto gli effetti del principio dispositivo quando ha rigettato il metodo di proposizione e svolgimento della prova secondo capitoli preordinati, disponendo il 22 marzo 2016 nella causa 2006/01CO che da quel momento in poi non sarebbe più stato utilizzato il metodo dei capitoli di prova per la prova testimoniale, "ma che quest'ultima sarà ammessa o meno sulla base della deduzione del complesso dei fatti sulla verità dei quali un teste sarà chiamato a deporre" (l'ordinanza è stata pubblicata nel sito della Corte affinché avesse la massima diffusione).
- 2.3 Evidente che queste regolamentazioni, ispirate alla prassi di altri ordinamenti ove hanno dato buona prova, si muovono nell'ottica della semplificazione del procedimento e, sopra tutto, della sua maggiore efficienza.
- 2.4 Sotto un profilo più generale, da esse consegue che il principio dispositivo non è integralmente operativo nel procedimento dinanzi la Corte così come non lo è, per citare l'ordinamento del quale si è già richiamata l'ispirazione, nel procedimento dinanzi la High Court e fasi successive in Inghilterra.
- 2.5 La Corte è quindi libera di ricercare la verità e di prospettare le questioni giuridiche nei modi e termini che meglio soddisfano le esigenze alla base della Legge costituzionale 26 gennaio 2012, n. 1, e della Legge qualificata di pari data. Del principio dispositivo rimane integro quanto sia l'altra faccia di un diritto fondamentale del cittadino e per questa ragione irriducibile, per esempio il nesso fra domanda e pronuncia.

5
2



CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

Il Presidente

causa N. 2/2016 – richiesta di autorizzazione a appellare

2.6 Qualora il giudice emani una pronuncia in mancanza di domanda, la parte contro la quale la pronuncia è resa non ha, per definizione, potuto svolgere alcuna argomentazione avverso la (inesistente) domanda, onde si rileva una lesione del diritto al contraddittorio prima che una lesione del principio dispositivo. È fuori discussione che il diritto al contraddittorio appartenga agli inviolabili diritti del cittadino e questo legittima la sua deduzione in appello alla medesima stregua dell'omessa motivazione.

3. Contenuto dell'istanza di autorizzazione a appellare.

3.1 L'istanza di autorizzazione a appellare deve individuare "questioni di diritto" che la parte affermi essere state risolte erroneamente. Tanto la legge qualificata quanto il decreto delegato citati sopra al n. 1.1 individuano l'oggetto dell'appello nella "questione di diritto" o "questione giuridica", "fermi gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di prime cure". Fuori da questo terreno, peraltro ampliato in forza delle considerazioni sopra formulate, è l'inammissibilità.

3.2 Sono in particolare inammissibili le censure di tipo logico, comunque prospettate ma non rilevanti per soluzione di una questione di diritto, e le contestazioni che – ammissibili, per esempio, nel procedimento di appello in diritto italiano – tendano a un riesame del procedimento deliberativo risultante dalla sentenza o delle modalità di svolgimento del processo dinanzi la Corte.

3.3 In altre parole, l'appello avverso una sentenza della Corte non introduce un secondo grado di giudizio.